



Camera di Commercio  
Perugia

## **STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA**

[Allegato "A" alla delibera consiliare n. 18 del 19.12.2013,  
modificato con delibere del Consiglio camerale n. 15/2014, n. 22/2014 e n. 2/2015]

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

NATURA, FINALITÀ, SEDE ED EMBLEMA

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, in seguito denominata "Camera di Commercio", la cui istituzione risale al 1835, è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Provincia.
2. La Camera di commercio è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
3. La Camera di commercio di Perugia ha sede in Via Cacciatori delle Alpi 42. Può dotarsi di uffici distaccati nell'ambito della provincia.
4. Il logotipo della Camera di commercio riproduce elementi simbolici – divinità fluviale del Topino reggente il caduceo, simbolo di pace e del commercio e la divinità fluviale del Tevere reggente il tridente di Nettuno, simbolo dello sbocco al mare. Alle spalle della prima divinità scorre il fiume Topino sbucando da rocce mentre a fianco della seconda divinità scorre il fiume Tevere sbucando dall'arco di un ponte. Il tutto è circondato da una bordura con la scritta Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Perugia.
5. La Camera di commercio svolge le sue funzioni ed attribuzioni in conformità alle leggi vigenti e loro successive modifiche.

ART. 2

ATTRIBUZIONI

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
3. La Camera di Commercio, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
  - a) tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi<sup>1</sup> attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
  - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, collaborando con le altre amministrazioni pubbliche per garantire la piena operatività della Comunicazione Unica e dello Sportello Unico

---

<sup>1</sup> Albi sopravvissuti all'abrogazione prevista dal D.Lgs. n. 59/2010.

delle Attività Produttive;

- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
  - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
  - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
  - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
  - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
  - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
  - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
  - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
  - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
  - m) costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
  - n) promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile e delle successive leggi che regolano la materia;
  - o) formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.
1. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
  2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Camera di Commercio promuove ovvero realizza strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, purché necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali; l'ente partecipa, direttamente o indirettamente, insieme con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, purché strettamente necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 580/93.

3. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.
4. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria e con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma ed alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata.

#### ART. 3

##### AUTONOMIA STATUTARIA

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di commercio di Perugia e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i Regolamenti camerale.
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

#### ART. 4

##### CRITERI DI ATTIVITÀ

1. La Camera di commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale, comunitario ed il sistema delle associazioni.
2. La Camera di commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità trasparenza e pubblicità.
3. In ossequio ai principi di cui al comma 2, l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'articolo 2 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea articolata documentazione, la necessità e/o l'opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi della Camera di commercio e con i suoi programmi pluriennali.
4. La Camera di commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con le amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali. Spetta al Consiglio deliberare circa i criteri e le modalità di consultazione con organismi terzi, quali istituti di ricerca, centri studi, enti di formazione, ed altri organismi consimili.
5. Al fini di cui al comma 1, il Consiglio camerale, su proposta della Giunta, può istituire commissioni o comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione.

## ART. 5

### SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di commercio dell'Unione europea, nell'Unione italiana delle Camere di commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di commercio.
2. La Camera di commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di commercio italiane ed estere, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese della circoscrizione di competenza.
3. La Camera di commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e della rete camerale.
4. La Camera di commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale.
5. La Camera di commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di Internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali.

## CAPO II

### ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

## ART. 6

### ORGANI

Sono organi della Camera di commercio:

- a. Il Consiglio camerale;
- b. La Giunta camerale;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## ART. 7

### IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da 33 membri ripartiti secondo quanto risulta dall'allegato "A" allo statuto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le organizzazioni imprenditoriali cui spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

## ART. 8

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell'Ente, determina l'indirizzo generale della Camera di commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. Il Consiglio:
  - a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
  - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
  - c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività, i relativi aggiornamenti annuali e, su richiesta della Giunta, esprime pareri in merito alla eventuale costituzione e partecipazione ad Aziende Speciali; svolge le funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati; su richiesta della Giunta esprime pareri su atti, programmi e iniziative.
  - e) approva la relazione previsionale e programmatica
  - f) delibera, su proposta della Giunta camerale, il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo;
  - g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
  - h) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato, alla Regione e agli enti locali; su tali questioni potrà essere sentito il parere delle associazioni rappresentate nel Consiglio;
  - i) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge 580/93 nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto.

## ART. 9

### CONSIGLIERI CAMERALI

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 7, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 7, si fa riferimento ai regolamenti di attuazione emanati dal Ministero dell'Industria ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili e che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti o professioni o esperti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, comma 2 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.
4. Non possono far parte del consiglio:
  - a. I parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della Provincia, i membri della Giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  - b. gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di commercio ed i dipendenti di enti, istituti e consorzi o aziende, dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa l'attribuzione di risorse;
  - c. i dipendenti della Camera di commercio;
  - d. i soggetti che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e. coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
  - f. coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
5. La perdita dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo o la sopravvenienza di una delle situazioni previste al quarto comma, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina. La sostituzione avviene a cura dell'organizzazione designante.
6. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di un consigliere, il Presidente della Camera di commercio ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina e dispone perché l'organizzazione designante provveda alla sua sostituzione.
7. Il consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal presente statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di commercio per i conseguenti provvedimenti. I consiglieri per i quali sopravvengano una o più cause ostative previste al comma 4, lettere a), b), c), devono optare per una delle

cariche entro trenta giorni.

8. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.
9. Ai sensi della legge i consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso; il consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica e l'associazione che lo ha designato deve provvedere alla nuova designazione.
10. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
  - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
  - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
  - c. ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento per l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
11. La durata del mandato del Consiglio è fissata dalla legge.

Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art. 13, comma 3, della Legge n. 580/93, e dall'art. 8 del D.M. n.501/96; i Consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione, a 3 sedute consecutive del Consiglio.
12. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
13. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.
14. I Consiglieri hanno diritto agli emolumenti in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti camerali.
15. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla disciplina in materia.



## ART. 10

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in 4 sessioni, entro i termini previsti dalla legge, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione, in questo ultimo caso il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro 30 giorni.
3. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
4. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
6. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, che si esprimono con il voto per appello nominale e per alzata di mano, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le delibere concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti.  
Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.
7. Le convocazioni avvengono mediante raccomandata o avviso, anche via telegramma fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di commercio.
8. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso, via telegramma, fax o posta elettronica, spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

## ART. 11

### GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.
2. La Giunta Camerale è composta da un numero di componenti variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 1/3 dei membri del Consiglio, compreso il Presidente; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza prevista dall'art. 10 comma 4.
3. L'assenza non giustificata a due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di membro della Giunta camerale.
4. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
5. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
6. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
7. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
8. L'elezione avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 12

### FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo, è presieduta dal Presidente della Camera e svolge le seguenti funzioni:
  - a) nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente;
  - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
  - c) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali e adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma;
  - d) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;
  - e) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni e organismi intercamerali nonché sulla eventuale costituzione o

- partecipazione ad aziende speciali nominandone il Presidente e gli amministratori.;
- f) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
  - g) designa il Segretario Generale e nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
  - h) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
  - i) adotta il regolamento interno ed i regolamenti di attuazione delle iniziative di promozione dell'economia della Provincia;
  - l) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio;
  - m) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.

#### ART. 13

##### COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
3. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
4. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
5. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

#### ART. 14

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; la Giunta può essere altresì riunita qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti, in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione.
5. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso, via telegramma, fax o posta elettronica, spedito almeno due giorni prima della riunione.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o peralzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
8. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.

#### ART. 15

##### PRESIDENTE

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La durata del mandato del Presidente è fissata dalla legge. Il Presidente della Camera di commercio può essere rieletto una sola volta.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
  - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
  - c) verifica l'esecuzione delle delibere di Giunta da parte del Segretario generale e degli uffici e svolge ogni attività propulsiva utile al fine del conseguimento degli obiettivi dell'ente;
  - d) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di commercio, con cadenza semestrale, non in coincidenza con le sessioni di bilancio.
5. Nello svolgimento del mandato, il Presidente può dare incarichi circoscritti e temporanei a componenti di Giunta e di Consiglio e dai medesimi farsi rappresentare, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto,

personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità per la trattazione di specifici argomenti.

#### ART. 16

##### VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente della Camera di commercio è nominato dalla Giunta camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

#### ART. 17

##### NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
  - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
  - b) per gravi violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed

alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

## ART. 18

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. Assume la carica di presidente del Collegio il membro effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo, predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
6. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
8. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
10. Nella composizione del Collegio si deve rispettare il principio delle pari opportunità tanto per i membri effettivi quanto per i supplenti.

CAPO III  
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

ART. 19

ORDINAMENTO

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.
2. La Giunta approva il regolamento organico del personale e, nell'ambito degli indirizzi generali determinati, vigila sulla buona organizzazione degli uffici, dei servizi e dei settori, e disciplina la dotazione complessiva del personale.

ART. 20

COMPITI E POTERI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale.
2. Il Segretario generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 1, sovrintende al personale dell'ente e coordina l'attività dei Dirigenti, compiendo tutti gli atti di organizzazione e gestione.
3. Il Segretario generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
4. Al Segretario Generale, quale dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di commercio competono, tra l'altro, le funzioni attribuitegli con deliberazione della Giunta camerale.
5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni, con facoltà di parola, del Consiglio e della Giunta; spetta ad esso la funzione di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva della Camera di commercio.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI

1. Rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti le seguenti funzioni:
  - a) direzione degli uffici e dei progetti assegnati;
  - b) esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dalle delibere degli organi camerali e dal Segretario generale;
  - c) verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici;
  - d) proposta al Segretario generale di attribuzione del trattamento accessorio, in

- correlazione alle prestazioni effettivamente rese ed alle connesse responsabilità;
- e) individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo agli uffici dipendenti e verifica nel rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
  - f) predisposizione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - g) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
  - h) attuazione delle delibere degli organi statutari secondo le direttive e sotto la vigilanza del Segretario Generale, con l'obbligo di risultato in termini di efficienza e di efficacia, e con esonero da responsabilità se tempestivamente evidenziate le cause ostative o le difficoltà.
2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario generale, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato tra i dirigenti della Camera di commercio.

## ART. 22

### CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Camera di commercio può avvalersi di consulenti ed esperti esterni, qualora la struttura interna non possa assolvere ai compiti richiesti e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle normative vigenti.

## ART. 23

### FORME DI VALUTAZIONE

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

## CAPO IV

### ORDINAMENTO CONTABILE

## ART. 24

### ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio è disciplinata dal Regolamento introdotto con DPR 254/2005 e successive modifiche ed integrazioni e, informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.



## ART. 25

### FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

## CAPO V

### SOCIETA', CONSORZI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ORGANISMI

## ART. 26

### SOCIETÀ

1. La Camera di commercio, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.
2. In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di commercio può costituire società per azioni o a responsabilità limitata anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. Le società di cui al comma 2 possono partecipare alla costituzione di altre società di capitale o assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

## ART. 27

### CONSORZI

1. La Camera di commercio può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che abbiano la finalità di promuovere e sviluppare il sistema economico, anche di specifici settori di attività o categorie di operatori.

## ART. 28

### ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI

1. La Camera di commercio può promuovere fondazioni, comitati o associazioni anche non riconosciute, o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini della Camera di commercio.

## ART. 29

### AZIENDE SPECIALI: COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA

1. La Camera di commercio può costituire aziende speciali con personalità giuridica di diritto privato al fine di svolgere con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza e

economicità, i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

2. La costituzione di aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nonché dell'esistenza di organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
3. La Giunta assicura il raccordo dell'azienda speciale con la Camera di commercio.
4. Gli organi amministrativi e di controllo dell'azienda speciale, designati dalla Giunta camerale, operano nel rispetto del regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
5. Le aziende speciali hanno la natura di organismi camerali dotati di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile, finanziaria e rilevanza esterna, operanti secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono demandati alla statuto dell'azienda stessa.

#### ART. 30

##### AZIENDE SPECIALI : DOTAZIONE DI CAPITALE

1. L'azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali tesi al pareggio economico. Se tale ultimo obiettivo non viene conseguito entro 3 anni dalla sua costituzione, l'azienda può essere posta in liquidazione.
2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indicherà all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

#### ART. 31

##### STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto viene approvato dalla Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modificazioni dello statuto.

Resta ferma la facoltà della Giunta di portare l'approvazione dello statuto alla decisione del Consiglio, il quale, in tal caso, si pronuncia anche sulle sue modifiche.

#### ART. 31 BIS

##### CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI (O DELLE LIBERE PROFESSIONI)

1. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti dei collegi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico-economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte.
3. La Consulta è nominata dalla Giunta. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio e facilita il confronto e l'interlocuzione tra il mondo delle libere professioni e le imprese iscritte alla Camera di commercio di Perugia, anche mediante la formulazione di specifiche proposte agli organi camerale.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

#### ART. 32

##### DISPOSIZIONI COMUNI

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare comunque che l'attività dell'organismo stesso sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale; dovrà essere inoltre prevista la presenza di rappresentanti della Camera di commercio in seno agli organismi di amministrazione e controllo, designati dalla Giunta, al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato.
2. La Camera di commercio non può erogare contributi a fondo perduto, né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di società ed enti partecipati.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 33

##### ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ

1. Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

#### ART.34

##### REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerale. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

ART. 35

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Allegato "A" allo Statuto camerale

Agricoltura	3
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	6
Credito e Assicurazioni	1
Trasporti e Spedizioni	2
Turismo	2
Cooperazione	1
Servizi alle imprese	4
Servizi alla persona	1
Organizzazioni sindacali	1
Associazioni consumatori	1
Libere professioni	1

---

Tot. n. 33